

Prot.: 592/19/fncf/fta

Roma, 9 aprile 2019

Spett.le
Ministero della Salute
Direzione generale delle professioni sanitarie e
delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale
Dott.ssa Rossana Ugenti
Direttore Generale
Viale Giorgio Ribotta, 5 - Roma
mail: segreteria.dgrups@sanita.it
PEC: dgrups@postacert.sanita.it

Spett.le
Ministero dello Sviluppo Economico – MISE_
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il
Consumatore, La Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione VII- Qualità dei prodotti e dei servizi e
professioni non organizzate in Ordini e Collegi -
Sicurezza e Conformità dei prodotti
Pec: dqmccvnt.dq@pec.mese.gov.it
Pec: dqmccvnt.div07@pec.mese.gov.it
e-mail: giovanni.savini@mise.gov.it

Oggetto: *Interpello della Associazione Assoacustici.*

La scrivente Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici riscontra la vs. nota prot.: DGPROF 018687-P del 02.04.2019 e riporta quanto segue:

- le note allegate alla suddetta comunicazione, ivi inclusa la nota prot: mise. AOO_PIT. REGISTRO_UFFICIALE.U.0043378 del 22.02.2019 del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica -, si riferiscono, in via esclusiva, quanto alle competenze ed alle relative conseguenze, alla professione di Fisico, in quanto l'art 36 comma 2 lett. l) del D.P.R. 328/01 già regola le competenze del Chimico iscritto all'Albo e prevede espressamente che costituiscono oggetto delle sue attività le "misure ed analisi di rumore ed inquinamento elettromagnetico";
- peraltro, con riferimento ai laureati in Fisica (oltre che di tutti gli altri professionisti), è ben chiaro che il D.Lgs. 42/17 non richieda l'iscrizione all'Albo ai fini dell'inserimento nell'elenco dei tecnici competenti in acustica, cosicché la scrivente Federazione non ha "ipotizzato" l'obbligo di iscrizione con riferimento a tale specifica figura;



- al suddetto D.Lgs. 42/17 è, però, sopravvenuta la Legge 3/2018 (fonte normativa gerarchicamente superiore) che, come noto, ha istituito l'Albo dei Chimici e dei Fisici ed introdotto l'obbligo di iscrizione al medesimo per i professionisti sanitari che svolgono attività di competenza professionale, ponendo le conseguenti problematiche applicative cui fa riferimento il Ministero dello Sviluppo Economico.

Per quanto sopra, la scrivente Federazione ritiene auspicabile la propria diretta partecipazione all'incontro prospettato dal Ministero dello Sviluppo Economico, con possibile estensione anche al Ministero dell'Ambiente, al fine di chiarire la questione posta, tenendo conto sia della circolare n. 3708/C del 01.10.2018 emessa dal MISE- Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica – Divisione VII Qualità dei prodotti e dei servizi e professioni non organizzate in Ordini o Collegi - Sicurezza e conformità prodotti-, sia della citata sentenza del Consiglio di Stato n. 545/2019, in funzione della sua complessità e generalità (andando ben oltre la questione dei tecnici competenti in acustica), oltre che della presupposta definizione delle competenze del Fisico.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Dott. Chim. Nausicaa Orlandi